

## ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA FINALIZZATI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

### 1) Delibera 243/2013/R/eel

Informiamo che in data 06 giugno 2013 è stata pubblicata la **Delibera 243/2013/R/eel** dell'Autorità per l'energia elettrica e il Gas ( di seguito AEEG ) che ha ulteriormente esteso le operazioni di retrofit richieste agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, già introdotte con la deliberazione 08 marzo 2012 Del. 84/2012/R/eel .

Di seguito si riporta il testo estratto dall'articolo 5 bis, comma 1 della delibera 234/2013/R/eel.

“I produttori devono adeguare gli impianti di produzione di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al codice di rete:

- a) Entro il 30 giugno 2014 gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza **superiore a 20 kW** già connessi alla **rete di bassa tensione** ed entrati in servizio alla data del 31 marzo 2012, nonché gli impianti di produzione **fino a 50kW** già connessi alla **rete di media tensione** ed entrati in servizio alla data medesima;
- b) Entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.”

Ancora, all'articolo 5 bis, comma 3, la delibera specifica:

“ A seguito dell'adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni previste al comma 5bis, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio trasmesso dall'impresa distributrice e ad inoltrarlo all'impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata ( ..... ) attestante che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49Hz – 51 Hz ( ... ).”

### 2) Delibera AEEGSI n. 421/14.

Questa delibera prevede che i produttori sono tenuti ad adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o **solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100kW connessi o da connettere alle reti di media** tensione per i quali è stata presentata richiesta di connessione antecedente all'01 gennaio 2013, alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all'Allegato M della norma CEI 0-16 ( teledistacco ) entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data entrata in esercizio qualora successiva.

Tale provvedimento prevede inoltre che le imprese distributrici di riferimento ( ovvero dotate di almeno una cabina primaria ) implementino entro il 31/08/2015 dei sistemi atti a consentire il teledistacco di impianti annessi alle proprie reti e a quelle delle imprese distributrici sottese ( esempio CEIS ) .

All'articolo 2.3 della delibera si specifica;

“ A seguito dell'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione alle prescrizioni previste dal comma 2.1, il produttore è tenuto a darne comunicazione all'impresa distributrice alla cui rete l'impianto è connesso, a sottoscrivere un nuovo regolamento di esercizio e ad inoltrarlo alla medesima impresa distributrice allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata ( ..... ) attestante che il sistema atto a consentire il teledistacco è conforme a quanto previsto dalla norma CEI 0-16 Edizione III.

All'articolo 2.6 è inoltre previsto un meccanismo premiante per l'utente produttore che entro il 30 giugno 2015 invia all'impresa distributrice la comunicazione di avvenuto adeguamento e che prima dell'intervento di adeguamento era tenuto alla corresponsione del CTS.

Se tale utente infatti, oltre ad effettuare l'adeguamento dell'impianto secondo le prescrizioni previste, trasmette entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 del TIQE ha diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione di un premio pari a:

- a) 800 euro per impianti di produzione in cui sono presenti tre o più sistemi di protezione interfaccia
- b) 650 euro per impianti di produzione in cui sono presenti due sistemi di protezione interfaccia
- c) 500 euro per impianti di produzione in cui sia presente un solo sistema di protezione interfaccia